



**REGIONE  
PUGLIA**

Regione Puglia  
Sezione Demanio e Patrimonio

UD. Demanio e Patrimonio - Bari

AOO\_108/PROT  
02/02/2021 - 0002191  
Prot.: Usata - Registro: Protocollo Generale

**DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e  
Strumentali, Personale ed Organizzazione**

**SEZIONE Demanio e Patrimonio**

**SERVIZIO Demanio Costiero e Portuale**

Trasmissione a mezzo posta elettronica  
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Al Comuni costieri  
Alla c.a. dei sig.ri Dirigenti e/o  
funzionari comunali responsabili  
del Demanio marittimo  
LORO SEDI

### Circolare

**Oggetto: Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative – art. 11, L.R. n. 17/2015.  
CHIARIMENTI**

A seguito delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 682 e 683, della L. n. 145/2018 in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime, ulteriormente ribadite dall'art. 182 del D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, sono pervenute diverse richieste di chiarimenti interpretativi da parte dei Comuni costieri in ordine all'autorizzazione al sub-ingresso ex art. 46 Cod. Nav., come disciplinata all'art. 11, comma 2, della L.R. n. 17/2015.

Quest'ultima, come noto, all'art. 8, disciplina il rilascio delle concessioni demaniali marittime introducendo, ai commi 2 e 3, procedure di selezione del concessionario tramite bando pubblico da effettuarsi *"nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza"*.

L'art. 11, comma 2, della citata norma regionale espressamente prevede che: *"L'autorizzazione al sub-ingresso di cui all'articolo 46 del Codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione **alla gara** per il rilascio della concessione **limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per l'intera durata della concessione.**"*

Dal combinato disposto dell'art. 8 e del sopra riportato comma 2 dell'art. 11 ne deriva che la durata della concessione è, ovviamente, quella fissata dal bando e, pertanto, la limitazione dell'autorizzazione al sub-ingresso introdotta dalla norma regionale deve essere riferita specificatamente a tale durata.

La *ratio* della norma è quella di limitare - all'arco temporale di durata delle c.d.m. - il ricorso al sub-ingresso, dovendosi ritenere la reiterata novazione soggettiva nel rapporto con la P.A. un'evidente elusione dei principi di concorrenza, trasparenza e imparzialità nell'assegnazione dei titoli demaniali, stabiliti dal diritto comunitario con la c.d. "Direttiva Bolkestein".

Nondimeno, il succitato intervento legislativo in materia di durata delle concessioni demaniali marittime vigenti, disponendo l'estensione delle stesse al 31/12/2033, incide evidentemente sull'impianto della norma regionale, imponendo una lettura coordinata di tali disposizioni con la norma statale.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

**Servizio Demanio Costiero e Portuale** Via Gentile,52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403311  
mail: [g.cascione@regione.puglia.it](mailto:g.cascione@regione.puglia.it) - pec: [demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e  
Strumentali, Personale ed Organizzazione**

**SEZIONE Demanio e Patrimonio**

**SERVIZIO Demanio Costiero e Portuale**

All'uopo, è opportuno richiamare i contenuti dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 400/1993, convertito nella L. n. 494/1993, come innovati dalla L. n. 88/2001, che fissa in **sei anni** la durata minima delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Pertanto, in assenza di specifica indicazione della durata della c.d.m. riveniente dal bando pubblico previsto dall'art. 8, comma 3 della L.R. n. 17/2015, in via ordinaria, può affermarsi che **sei anni** rappresentano l'arco temporale entro il quale è possibile provvedere **una sola volta** al rilascio dell'autorizzazione al subingresso, a mente dell'art. 11, comma 2, della medesima norma.

Resta inteso che il sessennio in argomento deve essere preso a riferimento a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 10 aprile 2015.

Tale disposizione ovviamente non si applica ai casi di cui all'art. 46, comma 3 del Cod. Nav. e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al secondo grado, come specificato all'art. 11, comma 3, della norma regionale.

Il funzionario istruttore  
Giovanni Cascione

Il funzionario P.O.  
ing. Massimiliano Cairo

Il Dirigente del Servizio  
Avv. Costanza Moreo

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

Servizio Demanio Costiero e Portuale Via Gentile,52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403311  
mail: [g.cascione@regione.puglia.it](mailto:g.cascione@regione.puglia.it) - pec: [demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it)